

5. AUTO AD USO PROMISCOUO – CHIARIMENTO SU EVENTUALI OPTIONAL RICHIESTI

Con risposta a interpello n. 233/E/2025, l'Agenzia delle Entrate affronta una particolare casistica operativa all'interno del tema della concessione dell'auto ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Viene, infatti, chiesto ai tecnici dell'Agenzia circa una peculiare situazione, secondo la quale, oltre alla concessione del mezzo, sia consentito al lavoratore di richiedere che, sullo stesso, siano forniti alcuni optional; ciò previo pagamento del relativo prezzo mediante trattenuta in busta paga. Tale pagamento, quindi, costituirebbe l'unico importo effettivamente dovuto alla società datrice dal dipendente, emergendo di conseguenza, per l'uso dell'automezzo, un *benefit* valorizzabile secondo il disposto ex art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Col quesito, pertanto, si chiede di sapere se, ai fini della corretta applicazione della normativa tributaria e contributiva, le somme eventualmente trattenute al dipendente, per gli optional dallo stesso richiesti sul veicolo assegnatogli in uso promiscuo, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

Nel riproporre, in via sintetica, il complesso regime di tassazione delle auto concesse ad uso promiscuo, l'Agenzia delle Entrate cita, dapprima, la datata ma sempre attuale circolare n. 326/E/1997, che per il caso in esame ha chiarito che ove il datore fornisca, gratuitamente o meno, altri beni o servizi oltre l'auto (veniva fatto l'esempio del garage per custodire il veicolo), gli stessi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.

Viene, inoltre, richiamata una precedente risposta, la n. 421/E/2023, dove l'Agenzia aveva specificato come l'eventuale pagamento di una somma da parte del dipendente, e la sua possibile riduzione dalla base imponibile, andasse riferito *«non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI»*. Il concetto di sottrazione di quanto pagato, quindi, produce effetti ai fini tributari e contributivi esclusivamente in relazione alla determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per l'uso del veicolo, nell'ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente (art. 51, comma 4, lett. a, TUIR), essendo la stessa strettamente correlata soltanto al costo chilometrico d'esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Risulta, quindi, che, non rientrando nella determinazione di tale valore gli eventuali optional richiesti dal lavoratore, dette somme non potranno essere portate in diminuzione dal valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.

Viene, quindi, precisato – stante la sopra indicata relazione unica tra *benefit* auto ad uso promiscuo e possibilità di utilizzo in riduzione delle somme eventualmente pagate dal lavoratore – che i pagamenti effettuati a fronte di una richiesta personale di optional aggiuntivi, da installare sul veicolo concesso in uso promiscuo, in quanto non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non riducono il valore del *fringe benefit*.

Da ciò consegue, pertanto, che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute semplicemente dall'importo netto corrisposto in busta paga.